



COMUNE DI PAVIA

**REGOLAMENTO
IN MATERIA DI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(In vigore dal 1.1.2008)**

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 marzo 2008 con provvedimento n. 14, esecutivo.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Pavia, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota d'imposta

L'aliquota dell'imposta è fissata dall'organo del Comune competente per legge, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, l'aliquota si intende prorogata di anno in anno.

Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale" (obbligo previsto dal comma 4 art. 59 del D.Lgs.15/12/1997 n. 446).

Art. 3

Particolare disciplina dell'abitazione principale e pertinenze

Oltre a quelle previste dalle leggi si considerano altresì abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta entro il I° grado e da questi utilizzata come abitazione principale ed ivi residenti; a tali fattispecie impositive si applica solamente l'aliquota ridotta con esclusione della relativa detrazione d'imposta.

Tale beneficio viene concesso a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal Comune nei termini stabiliti dalla delibera di determinazione delle aliquote.

Le cantine, le soffitte, le autorimesse ed i posti auto coperti e scoperti costituiscono pertinenze dell'abitazione principale e sono soggette alla medesima aliquota, purchè siano ad essa serventi e ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.

Art. 4

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione.

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Settore Urbanistica determina periodicamente o in occasione di rilevanti modifiche dello Strumento Urbanistico Generale, e per zone omogenee, valori venali di riferimento delle aree fabbricabili, in modo tale da consentire al Servizio Tributi di non procedere ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Qualora il Contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del precedente comma 2 non ha diritto ad alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Art. 5

Esenzioni

L'art. 7, **comma 1, lettera i)** del D. Lgs. 504/92, prevede l'esenzione per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1996, n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n.222.

La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, facoltà prevista dal comma 1, lettera c), dell'art. 59 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.

Sono altresì esenti dall'imposta gli immobili regolarmente affittati alle ONLUS per le finalità istituzionali delle stesse (a norma dell'art. 21 del D.LGS. n. 460/1997), nonché gli immobili posseduti da dette organizzazioni anche se non utilizzati per le finalità indicate nel comma 1 del presente articolo.

Art. 6

Versamenti

L'imposta deve essere versata autonomamente da ogni soggetto passivo in proporzione alla quota ed ai mesi di possesso; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.

Per le persone decedute entro il 31 gennaio dell'anno di imposta, il versamento deve essere effettuato dagli eredi nei termini ordinari (entro il 16 giugno per l'acconto; 1 – 16 dicembre per il saldo). Per le persone decedute successivamente, i termini per i versamenti a nome degli eredi sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 16 dicembre per il versamento in acconto e il 16 giugno dell'anno successivo per il versamento a saldo.

Previa motivata e documentata richiesta del contribuente che si trovi in condizioni economiche di particolare disagio il Funzionario Responsabile può stabilire che il pagamento delle somme dovute a seguito di liquidazione ed accertamento per le annualità pregresse venga suddiviso fino ad un massimo di otto rate mensili, con scadenza l'ultimo giorno del mese, e con versamento degli interessi determinati nella misura del

2,5 per cento annuale oltre la soglia del tasso di interesse legale; detti interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto effettuare il versamento dell'imposta e fino alla data dell'avvenuto pagamento.

Il Funzionario Responsabile provvederà con atto interno a determinare la ripartizione del carico tributario.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il contribuente decadrà dal beneficio accordatogli e dovrà provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Con deliberazione dell'organo del Comune competente per legge possono essere stabiliti differimenti di termini per i versamenti dell'imposta comunale sugli immobili, per situazioni particolari adeguatamente motivate. Nella suddetta deliberazione verranno fissati i nuovi termini di versamento e verranno individuate le fattispecie interessate a detti differimenti.

Art. 7

Incentivazione per l'attività di controllo e accertamento

Per incentivare l'attività di accertamento e di controllo, ai sensi dell'art. 3 comma 57 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, viene istituito un fondo interno da ripartire annualmente tra il personale del servizio tributi.

Tale fondo sarà costituito dall'accantonamento di una percentuale non superiore al 10% di quanto effettivamente riscosso a seguito dell'attività di accertamento effettuata direttamente dagli addetti al Servizio Tributi (per omessa o infedele dichiarazione e mancato o ridotto pagamento da parte dei contribuenti) da determinarsi di anno in anno dalla Giunta Comunale prima della costituzione del fondo incentivante.

Art. 8

Importi minimi liquidazioni e rimborsi

Il Comune, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Sono stabiliti i seguenti importi relativi all'imposta ICI fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti da parte dei contribuenti:

- a) euro 2,00 per importi relativi alla riscossione spontanea (in autoliquidazione) del tributo;
- b) euro 17,00 (per anno d'imposta e comprensivo di sanzioni ed interessi) dei crediti tributari relativi ad accertamenti, ad iscrizione a ruolo e alla riscossione in genere;

Se l'importo dei provvedimenti di cui al comma precedente supera tale limite, si fa luogo a liquidazione e accertamento per l'intero ammontare.

La disposizione di cui al comma 3 non si applica nei casi di ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento dell'imposta.

La richiesta di rimborso dell'ICI indebitamente versata dai contribuenti è stabilita, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'Ente provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Non si procederà a rimborso per importi, comprensivi di interessi, che complessivamente non superino €17,00=.

La misura annua degli interessi sia a debito che a credito del Comune è determinata nella misura del 2,5 per cento annuale oltre la soglia del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 9

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs.31/12/1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Si intendono recepite e integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 10

Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento è adottato dal Consiglio Comunale entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione ed entra in vigore a far tempo dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Entro trenta giorni dalla data di esecutività viene trasmesso, unitamente all'atto deliberativo, al Ministero delle Finanze ed è pubblicato, mediante avviso sintetico sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento, con le modifiche da ultimo apportate con il provvedimento del Consiglio Comunale n. **14** del **31/03/2008**, entra in vigore il 1° gennaio **2008**.